



# COMUNE DI BISTAGNO

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Saracco n. 31- 15012 BISTAGNO. Tel. 0144/79106-Fax 0144/79675 - P.IVA 00469220065

### **Ordinanza n. 25.10**

**Oggetto: condotta dei cani, pulizia e deiezioni.**

#### **\* \* \* IL SINDACO \* \* \***

- **Sentite** ed esaminate le numerose segnalazioni e lamentele pervenute in merito ad inconvenienti derivanti dalla presenza di cani nei giardini pubblici;
- **Ritenute** condivisibili le preoccupazioni manifestate circa eventuali contatti, anche accidentali, tra persone, in particolare dei bambini, e deiezioni canine;
- **Ritenuto** quindi di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione nei confronti di potenziali malattie infettive e diffuse veicolate dagli escrementi canini e che permettano una idonea pulizia per il migliore utilizzo da parte della cittadinanza e degli ospiti degli spazi pubblici ed in particolare delle aree pedonali e verdi;
- **Individuato** quale rimedio efficace l'istituzione del divieto d'accesso ai cani in aree verdi destinate al gioco dei bambini;
- **Considerato** che nel territorio comunale non mancano certo spazi aperti, campi e boscaglie nelle quali le deiezioni non creano problemi igienico-sanitari;
- **Ravvisata** la necessità di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e che sporchino con deiezioni organiche le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi delle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini;
- **Atteso** che la responsabilità della detenzione e/o conduzione dei cani è in capo al proprietario o alla persona che ne ha la custodia anche solo temporanea;
- **Rilevata** la necessità di mantenere e migliorare il decoro dell'ambiente urbano sensibilizzando il dovere civico sull'uso e il rispetto degli spazi pubblici;
- **Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni e ritenuta propria la competenza, trattandosi d'atto di gestione in materia igienico-sanitaria;
- **Vista** la "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" emanata dal Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2009;
- **Viste** le altre leggi in materia;
- **Ritenuto** pertanto necessario adottare misure atte a salvaguardare la pubblica salute ed incolumità:

#### **\* \* \* ORDINA \* \* \***

#### **Accesso in aree attrezzate a giochi per bambini**

- di vietare l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi dei bambini;
- di rendere palese il divieto d'accesso ai cani presso ogni area e giardino mediante la posa d'idonea segnaletica;

### ***Raccolta deiezioni***

- ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali imbrattino/sporchino con deiezioni organiche le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi delle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici.
- non è ammesso che l'accompagnatore lasci vagare il cane liberamente alla ricerca del luogo dove svolgere le proprie funzioni organiche, senza assicurare la sua presenza in prossimità dell'animale.

### ***Condotta dei cani***

- in tutti i luoghi pubblici i cani debbono essere condotti al guinzaglio da persona capace e responsabile.
- i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo nel concentrico del paese.
- i cani di grossa taglia o di indole aggressiva, devono essere muniti anche di museruola avente forma e consistenza tali da impedire all'animale di mordere.
- agli effetti del presente articolo si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono comunque a mordere.
- è in ogni caso vietato condurre animali in corrispondenza e nelle immediate vicinanze dei luoghi pubblici attrezzati per il gioco dei bambini.

### ***Esenzioni***

- di esentare dal rispetto della presente Ordinanza i detentori di cani guida per ciechi e tutte le forze di pubblica sicurezza e di protezione civile, anche se volontari, qualora impieghino cani nella loro attività di repressione e prevenzione.

### ***Abrogazioni***

- di abrogare l'Ordinanza n. 07 del 2001, in quanto sostituita dalla presente.

### ***Incarico***

- di incaricare la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine dell'esecuzione della presente Ordinanza.

### ***Sanzioni***

- di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nel pagamento di una somma da €25,00 a €500,00;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge.

Dalla Residenza Municipale 28.10.2010

IL SINDACO  
ZOLA Claudio